

CONTRATTO DI APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA CON XXXXXXXXXXXX
PER IL SERVIZIO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI DELLE PERSONE CON RIDOTTA
CONTRATTUALITA' SOCIALE

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____ .

In Sesto San Giovanni, viale Italia n. 548

sono presenti le seguenti parti:

_____ nato a _____, che interviene

al presente atto in rappresentanza di AGENZIA PER LA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO NORD MILANO (C.F. e P. I.V.A. 06052590962)

(in seguito denominato "AFOL NORD MILANO" o "Ente appaltante"),

nella sua qualità di Direttore Generale, nominato con provvedimento del _____ in data _____, autorizzato alla stipulazione dei contratti in relazione alla qualifica rivestita;

_____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____ n. _____, che interviene al presente atto nella sua qualità di _____ e in rappresentanza della società:

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", con sede in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____ e nel R.E.A. al n. _____,

(in seguito denominata "Società" o "Parte Appaltatrice"),

munito degli occorrenti poteri in forza dello statuto sociale e di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data _____, il cui verbale in copia conforme all'originale viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

premettono quanto segue:

- che le giunte dei Comuni soci hanno deliberato i contratti di servizio per la gestione del Servizio per la riabilitazione e l'inserimento socio-lavorativo delle persone con ridotta contrattualità sociale (SISL) per il triennio 2012 -2014;

- che nei succitati contratti di servizio AFOL NORD MILANO è stata indicata come titolare della gestione del Servizio ;
- che AFOL NORD MILANO è autorizzata a gestire tramite terzi il Servizio, quindi a stipulare con terzi contratti finalizzati alla realizzazione delle funzioni attribuite;
- che con delibera del C.d.A. del _____ si è disposto di procedere all'affidamento in appalto del servizio per gli inserimenti lavorativi delle persone con ridotta contrattualità sociale
- periodo 1.4.2012 - 31.12.2014 mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo sopra citato;
- che l'appalto rientra nei servizi contemplati nell'allegato II B del D.Lgs. 163/06, disciplinato nei limiti previsti dall'art. 20 del citato decreto, nonché dagli articoli espressamente richiamati nel bando di gara;
- che l'importo a base d'asta è stato fissato in Euro 984.898,74 (33 mesi), il tutto oltre I.V.A. e che trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 86, comma 3-ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
- che contestualmente, oltre al bando di gara, che nel suo testo definitivo è stato pubblicato ai sensi di legge, venivano approvati il Progetto del servizio, il Capitolato speciale e la bozza di contratto;
- che le operazioni di apertura dei plichi pervenuti e di esame delle offerte da parte della Commissione Giudicatrice hanno avuto luogo in xx sedute, nei giorni xxxxxxxxxxxx; al termine di tali operazioni il punteggio più elevato è stato riportato da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”.
- Con delibera dirigenziale n. xx del xxxxxxxx sono state approvate le operazioni di gara, le conclusioni della Commissione e la graduatoria finale; ha quindi aggiudicato l'appalto del servizio di cui si tratta in favore della xxxxxxxx predetta alle condizioni sotto specificate.

Ciò premesso:

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Oggetto

1. **AFOL NORD MILANO**, in persona del Direttore Generale, affida in appalto alla società “XXXXXXXXXXXXXXXXXX” che come sopra rappresentata dichiara di accettare, il servizio per gli inserimenti lavorativi delle persone con ridotta contrattualità sociale.

2. In particolare, le prestazioni che formano oggetto del contratto risultano dai seguenti documenti:

- a) Capitolato speciale, che si allega al presente atto sotto la lettera “B”;
- b) Copia dell’elaborato relativo alla documentazione per la valutazione qualitativa presentato in sede di gara dalla Società, che si allega in copia al presente atto sotto la lettera “C”, articolato nei paragrafi di seguito elencati:

B.1) Progetto del servizio:

B.1.1) Obiettivi e quadro teorico di riferimento;

B.1.2) Coerenza degli aspetti organizzativi del servizio rispetto agli obiettivi e al quadro di riferimento teorico;

B.1.3) metodologia di gestione delle dinamiche relazionali correlate ai diversi bisogni dell'utenza;

B.1.4) metodologia di coordinamento e supervisione utilizzata riguardo al contenuto delle prestazioni;

B.2) Metodologia di gestione del servizio:

B.2.1) strumenti e modalità organizzative di erogazione del servizio;

B.2.2) sistema di programmazione delle attività;

B.2.3) Sistema di scambio e circolazione delle informazioni con l'Ente appaltante;

B.2.4) Modalità del contenimento del turn over degli operatori

B.3) composizione gruppo di lavoro:

B.3.1) *Titoli di studio e professionali del coordinatore;*

B.3.2) *Titoli di studio e professionali dello psicologo*

B.3.3) Titoli di studio e professionali degli operatori;

B.3.4) Titolo di studio ed esperienza del personale amministrativo;

B.3.5) Ulteriori figure professionali messe a disposizione del servizio;

B.4) Proposte di sviluppo innovative e migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato;

B.5) Capacità di attivare finanziamenti nel campo degli inserimenti lavorativi;

B.6) Modalità di coinvolgimento della rete dei servizi territoriali e progettazione di forme di collaborazione;

B.7) Piano formativo del personale;

B.8) Sistema di verifica e valutazione della qualità dei servizi erogati e grado di soddisfazione dell'utenza;

B.9) Sistema informativo.

Art. 2) Corrispettivo

1. Il corrispettivo dell'appalto, è determinato in Euro xxxxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxx) oltre I.V.A.

Art. 3) Durata

La durata del presente appalto, come previsto all'art. 3 del capitolato speciale, è fissata in mesi 33 (trentatre), con decorrenza dal xxxxxxxxxxxxxxxx fino al xxxxxxxxxx, come da comunicazione effettuata alla Società con lettera raccomandata A/R in data xxxxxxxx.

L'Ente appaltante, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Art. 4) Regolamentazione dell'appalto

1. L'appalto è regolato specificatamente, oltre che dal presente contratto, dal capitolato speciale approvato con la citata delibera del C.d.A., nonché dal documento per la valutazione qualitativa e dall'offerta economica della Società, documenti allegati a questo contratto.

2. Per quanto non previsto nei suddetti atti, si richiamano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Art. 5) Pagamenti

1. La Parte Appaltatrice dichiara di accettare e di assumere l'appalto alle condizioni di cui sopra senza riserva alcuna, avendo riconosciuto sufficientemente remunerativo il corrispettivo dell'appalto e le modalità di pagamento fissate all'art. 11 del capitolato speciale allegato a questo contratto.

Art. 6) Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Parte Appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare, essa si obbliga:

- a) a utilizzare per la presente commessa pubblica uno o più conti correnti bancari o postali ad essa dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società "Poste Italiane S.p.A.", fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge citata;
- b) a registrare su tali conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa, compresi quelli nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti;
- c) a effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge citata;
- d) a riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione posta in

essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della legge citata, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP);

- e) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; a comunicare, altresì, alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- f) a inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente commessa, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- g) qualora abbia notizia dell'inadempimento del proprio subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge citata, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-*bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le Parti convengono espressamente che in tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Parte Appaltatrice, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola.

Art. 7) Tutela dei lavoratori

La Parte Appaltatrice si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi locali in vigore.

Art. 8) Deposito cauzionale

A garanzia della regolare esecuzione del servizio e di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto la Parte Appaltatrice ha costituito deposito cauzionale definitivo di Euro xxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) [se del caso] (importo ridotto del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) mediante polizza fidejussoria n. xxxxxxxxxxxx emessa dalla "xxxxxxxxxxxxxxxx." in data xxxxxxxx, il cui originale per il beneficiario è stato consegnato prima d'ora all'Ente Appaltante e resterà conservato in custodia presso quest'ultimo.

Art. 9) Referente/ Supervisore della società

La società come sopra costituita individua nella figura del Coordinatore il referente per il servizio oggetto del presente contratto, il quale potrà venire sostituito in caso di impedimento, da altra persona purchè munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato ad AFOL NORD MILANO.

Art. 10) Direttore dell'esecuzione del contratto

AFOL NORD MILANO individua prima dell'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'esecuzione, diverso dal Responsabile Unico del Procedimento, comunicando il nominativo alla Società.

In particolare gli competono i seguenti adempimenti:

- a) dare avvio, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l'esecuzione del contratto;
- c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando – attraverso opportuni controlli – che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato e a quanto previsto nell'ambito dell'offerta tecnica di gara. Per ciascun controllo,

che può avvenire anche senza compresenza del referente dell'appaltatore, viene compilata una check list da cui saranno rilevate le non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate all'appaltatore, che dovrà dare tempestivamente risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese.

Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaurientemente AFOL Nord Milano procederà all'applicazione delle penali, secondo la procedura prevista

- d) effettuare le verifiche di conformità
- e) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente dell'appaltatore a cui è consegnata una copia.
- f) adempiere a quanto previsto per la figura del Direttore dell'esecuzione del contratto dal D. Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 e effettuare ogni altra attività che si renda opportuna per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

Art. 11) Verifica di conformità

Le verifiche di conformità, di cui agli artt. 312 e ss. del D.P.R. 207/2010 finalizzate ad accertare la regolare esecuzione del contratto, sono previste in corso di esecuzione dello stesso.

Le verifiche di conformità sono effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, attraverso visite ispettive programmate a cadenza semestrale, alla presenza del referente dell'appaltatore – preventivamente informato - e di un altro rappresentante di AFOL Nord Milano. Delle verifiche viene redatto apposito verbale, attestante le modalità di svolgimento e gli esiti della verifica, sottoscritto da tutti i presenti.

In caso di riscontro di non conformità di lieve entità viene assegnato all'appaltatore un termine per il corretto adempimento.

Per ogni verifica viene rilasciato un "certificato di verifica di conformità", in cui vengono riportati i dati contrattuali, i dati riferiti all'esecuzione delle prestazioni del periodo, i riferimenti ad ulteriori attività di controllo effettuate, l'importo contrattuale dovuto all'appaltatore.

Il certificato viene confermato dal Responsabile del Procedimento e trasmesso all'appaltatore

per l'accettazione e la sottoscrizione. All'atto della sottoscrizione, l'appaltatore può effettuare le contestazioni ritenute opportune.

Art. 12) Elezione di domicilio

Ai fini del presente appalto, la Parte Appaltatrice dichiara di eleggere domicilio, oltre che presso AFOL NORD MILANO, presso i propri uffici di xxxxxxxx, Via xxxxxxxxxxxx n. x.

Art. 13) Documentazione antimafia

Relativamente alla Società è stata acquisita agli atti dell'amministrazione contraente certificazione rilasciate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di -----
----- in data -----prot. CEW/ _____ recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

Con nota prot. gen. n. ___ del _____ AFOL NORD MILANO ha richiesto alla Prefettura di Milano le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del decreto citato.

AFOL NORD MILANO procede anche in assenza delle informazioni del Prefetto, come consentito dall'art. 11 dello stesso decreto.

Pertanto il contratto è soggetto alla condizione risolutiva che la Prefettura di Milano interpellata comunichi ad AFOL NORD MILANO la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società appaltatrice.

Art. 11) Imposte e spese

1. Tutte le spese del presente atto e conseguenti, I.V.A. esclusa, sono a carico della Parte Appaltatrice.
2. Il presente atto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.
4. Il presente atto, nonché le relative copie, anche se dichiarate conformi, sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 27-*bis* della Tabella (Atti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, introdotto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 12) Allegati

Vengono allegati i seguenti documenti:

- A) Copia conforme all'originale del documento poteri di rappresentanza;
- B) Capitolato speciale;
- C) Copia dell'elaborato relativo alla documentazione per la valutazione qualitativa, presentato in sede di gara dalla Cooperativa;
- E) Copia della dichiarazione relativa al costo complessivo preventivato per l'attuazione di ciascuna variante migliorativa proposta, presentata dalla Società in sede di gara;
- G) Copia dell'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara.

L'ENTE APPALTANTE

LA PARTE APPALTATRICE